SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 20 APRILE 1967

(45ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili » **(1845) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 504, 505
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 505
POËT, *relatore* 504

« Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso il Tribunale di Cagliari » **(2126)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 501, 504
KUNTZE 503
MAGLIANO 504
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 503
MONNI, *relatore* 502, 503
NICOLETTI 503
POËT 504
TOMASSINI 503

La seduta è aperta alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Caroli, Conti, Fenoaltea, Kuntze, Magliano Giuseppe, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Poët, Rendina, Sailis, Tomassini e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

RENDINA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso il Tribunale di Cagliari » (2126) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso il Tribunale di

Cagliari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Presso il Tribunale di Cagliari è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione in Cagliari.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro di grazia e giustizia e da quello del tesoro.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive è modificata — per la parte relativa al distretto di Cagliari — come dalla tabella annessa alla presente legge.

ALLEGATO

TABELLA *N*.

Distretto di	Corti di assise di appello				Corti di assise			Numero dei giudici popolari
	Numero	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	
Cagliari ..	2	Cagliari Cagliari	Cagliari-Sassari	Uomini 130 Donne 130	3	Cagliari Cagliari	Cagliari - Lanusei - Oristano	Uomini 190 Donne 190
						Sassari	Nuoro - Sassari - Tempio Pausania ..	Uomini 125 Donne 125

M O N N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro ed approvato dalla IV Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 10 marzo 1967, è stato predisposto al fine di sanare la critica situazione in cui versa la Corte di assise di Cagliari a causa dell'accumularsi dei procedimenti penali in attesa della fissazione del dibattimento e consentire così la normalizzazione del servizio di Assise in quella città.

Già in occasione dello svolgimento in Aula di mozioni sulla lotta contro la delinquenza in Sardegna e fuori della Sardegna ebbi a dire molto francamente — come del resto è mio costume — che una delle cause concomitanti del diffondersi dei fenomeni criminosi era l'inefficienza dell'amministrazione della giustizia ed oggi, in questa sede, non posso che confermare quel mio giudizio. Non ritengo necessario infatti spendere molte parole per spiegare quali inconvenienti, quali incertezze e quali confusioni vengano a determinare i notevolissimi ritardi che si verificano nello smaltimento del lavoro, coll'accumularsi dell'arretrato.

In proposito non posso non ricordare quanto è avvenuto recentemente nel carcere di Oristano, dove i detenuti che attendevano da anni di essere giudicati hanno attuato per parecchi giorni lo sciopero della fame rifiutando persino i colloqui con i familiari. Sono stati indotti a recedere da questa loro protesta soltanto dalle assicurazioni del Procuratore generale circa la fissazione di sessioni di Corte di assise.

Tutto questo evidentemente dimostra quale sia la gravità della situazione: di qui la necessità del presente provvedimento e della sua sollecita approvazione.

Per quanto si riferisce al merito vorrei peraltro osservare che nell'articolo unico del disegno di legge, è prevista, in conseguenza dell'istituzione della nuova sezione in funzione di Corte di assise, una modifica della tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, relativa ai giudici popolari, ma non è prevista alcuna correlativa modifica dell'organico dei magistrati.

Ora, è evidente che in seguito all'istituzione della nuova sezione il numero dei giudici popolari deve essere aumentato. Ma la Corte di assise non è composta soltanto di giudici popolari.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* I magistrati che fanno parte del Tribunale di Cagliari costituiranno di volta in volta questa sezione, quindi non vi è onere finanziario.

M O N N I , *relatore.* Poichè nel disegno di legge non se ne parla, non vorrei che la sezione che si va ad istituire non fosse in grado di funzionare per mancanza di magistrati. Se contemporaneamente le sezioni di Corte di assise dovessero funzionare in una delle sei sedi elencate nella tabella, ci sarebbero magistrati sufficienti? Se così non fosse, non avremmo risolto il problema. Quando si crea un nuovo organismo per l'amministrazione della giustizia, è evidente che lo si deve creare con tutti i crismi e con tutti gli apprestamenti indispensabili al suo funzionamento.

Si tratta, comunque, di una raccomandazione, onorevole Sottosegretario. Non intendo proporre alcuna modifica al disegno di legge, che chiedo sia approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

T O M A S S I N I . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Desidero tuttavia raccomandare al Governo di considerare l'opportunità che la Corte di assise non tenga udienza sempre a Cagliari, ma, quando si tratti, per esempio, di processi riguardanti la circoscrizione di Oristano, vada ad Oristano.

K U N T Z E . Mi pare che questo sia implicito nella dizione « normale convocazione ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La questione ha formato oggetto di discussione alla Camera. Anzi l'onorevole Mannironi ha proposto, sul problema ora sollevato, un ordine del giorno, che io ho accettato come raccomandazione. In realtà, il Presidente del Tribunale ha facoltà di decidere in merito.

K U N T Z E . Prendo la parola per esprimere l'adesione del mio Gruppo al disegno di legge ed anche per fugare (forse non è più necessario, dopo i chiarimenti dati dal Sottosegretario) le giuste preoccupazioni del collega Tomassini.

L'esperienza ci insegna che è nella facoltà del Presidente di disporre che la sezione sia articolata anche in più sedi. Da noi per esempio, dove la sede di normale convocazione è Foggia, i processi relativi alla circoscrizione del Tribunale di Lucera e di competenza della Corte di assise si svolgono regolarmente a Lucera.

Credo, quindi, che non possano esservi motivi di preoccupazione su questo punto. Il Presidente si può avvalere del suo potere discrezionale per decidere sulla sede di svolgimento del processo.

N I C O L E T T I . Anche il mio Gruppo è favorevole al disegno di legge.

Desidero tuttavia far presente che condivido le preoccupazioni manifestate dal relatore. Non aumentandosi il numero dei magistrati e dei funzionari, mi pare che non si assicuri il raggiungimento dello scopo che ci si prefigge, che è quello di smaltire il lavoro arretrato e di rendere quindi più efficiente e rapida l'azione della giustizia. Mi pare che sia da considerarsi con la dovuta attenzione da parte del Governo la possibilità di aumentare anche la pianta organica dei magistrati e dei funzionari se si vuole arrivare veramente ad una normalizzazione del servizio di assise nella città di Cagliari.

P O È T . Mi associo, anche a nome del mio Gruppo, ai colleghi che mi hanno preceduto nell'esprimere voto favorevole a questo provvedimento, che è evidentemente ispirato dalla necessità di sanare un'assai grave situazione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero chiarire, per venire incontro alle preoccupazioni manifestate dal relatore, senatore Monni, e dal senatore Nicoletti, che questo provvedimento è motivato per ora più che dalla rilevazione di un numero eccessivo di procedimenti, da una particolare qualità degli stessi, che impone lunghi periodi di trattazione.

Allo stato attuale delle cose è innanzitutto viva l'esigenza di far funzionare, se possibile *contemporaneamente, più sezioni* per poter smaltire il lavoro con maggiore rapidità. Ecco perchè questo disegno di legge non comprende il provvedimento amministrativo della revisione delle piante organiche. Per ora istituiamo la nuova sezione senza onere di spesa, in quanto uno degli attuali Presidenti di sezione ed un giudice di Tribunale costituiranno il giudice *a latere* ed il Presidente della nuova sezione. Se la esperienza suggerirà (e speriamo di no, perchè questo significherebbe un incremento di delitti) di rivedere le piante organiche, il meccanismo che abbiamo oggi a disposizione ci consentirà di adeguarci.

Accetto, quindi, la raccomandazione. Per il resto mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

M A G L I A N O . Faccio osservare che abbiamo approvato tempo fa la istituzione di una terza sezione per Santa Maria Capua Vetere senza nessuna difficoltà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, costituito dall'articolo unico e dall'allegata tabella, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili » (1845)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura.

Articolo unico.

L'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è sostituito dal seguente:

« Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto ».

P O È T , *relatore.* Questo disegno di legge, d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, prevede la modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili, in punto al diritto di scritturato.

Tale diritto è stabilito attualmente dalla legge per gli originali, le copie, gli estratti ed i certificati nella misura di lire 80 per due facciate e cioè ogni mezzo foglio, considerandosi mezzo foglio interamente scrit-

to l'inizio del medesimo con almeno cinque righe di scritturazione. Questo è quanto stabilito dall'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, richiamato dall'articolo 40 della medesima per quanto riguarda gli Archivi.

La stessa legge, all'articolo 45, modificato dall'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 723, prevede che il Ministero può autorizzare i capi degli archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione delle copie degli atti conservati negli archivi stessi, con prestazione d'opera da parte dei privati. Ai privati sono corrisposti i nove decimi del predetto diritto di scritturato, quindi, delle 80 lire, 72 vanno ai privati che svolgono questa mansione.

Non occorre spendere molte parole per spiegare che il diritto in oggetto, che risale al 1954, è inadeguato a causa della svalutazione della moneta. La conseguenza di ciò è che i capi degli archivi notarili non trovano più personale che svolga queste mansioni. Bisogna inoltre pensare che si tratta di un lavoro per sua natura molto delicato, in quanto gli atti notarili devono essere immuni da cancellature ed abrasioni, e che le retribuzioni normalmente corrisposte per il lavoro di dattilografia sono di gran lunga superiori a quelle suddette.

Il Governo ha ritenuto opportuno aumentare questo diritto di scritturato portando il compenso a lire 100 ogni facciata o frazione della stessa. Ritengo che questo provvedimento abbia un fondamento più che sufficiente nelle predette esigenze e considerazioni. Ne consiglio, quindi, l'approvazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi rimetto a quanto è stato espresso dal relatore sulla necessità di adeguare i suddetti compensi e invito la Commissione a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari